

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 LIMITI ALLA POTESTÀ A' REGOLAMENTARE

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE
- ART. 4 REGOLAMENTI SPECIFICI PER SINGOLA ENTRATA
- ART. 5 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
- ART. 6 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE
- ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
- ART. 10 POTERI ISPETTIVI
- ART. 11 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA
- ART. 11-bis RISCOSSIONE VOLONTARIA
- ART. 12 SANZIONI
- ART. 13 DILAZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA

- ART. 14 FORME DI RISCOSSIONE
- ART. 15 PROCEDURE
- ART. 16 ABBANDONO DEL CREDITO

TITOLO V ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART. 17 TUTELA GIUDIZIARIA
- ART. 18 AUTOTUTELA
- ART. 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

TITOLO VI RIMBORSI – COMPENSAZIONI

- ART. 20 RIMBORSI
- ART. 21 COMPENSAZIONE

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FORMALITÀ

- ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 24 FORMALITÀ

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, aventi natura tributaria o extratributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare un buon andamento dell'attività amministrativa in genere e tributaria in particolare, in ossequio ai principi di equità, efficacia, funzionalità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ART. 2

LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il regolamento non può dettare norme relative all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

ENTRA TE COMUNALI

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1 Costituiscono entrate disciplinate in via generale dal regolamento quelle di seguito elencate:

- Entrate Tributarie;
- tutte le altre entrate proprie del Comune;
- Eventuali imposte, tasse, canoni, diritti ecc. che saranno attribuiti al Comune da leggi successive all'adozione del presente regolamento in base alla ritrovata autonomia impositiva.

ART. 4

REGOLAMENTI SPECIFICI PER SINGOLA ENTRATA

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, le singole entrate possono essere ulteriormente disciplinate con appositi regolamenti in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura delle medesime.
2. I regolamenti vengono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia a partire dallo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. I regolamenti che disciplinano ogni singola entrata tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro **trenta giorni** dall'approvazione, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale.

ART. 5

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe devono essere adottate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

ART. 6

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED SENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici di cui al precedente comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti, salvo che non abbisognino di essere disciplinate mediante norme di regolamento nel qual caso si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.
7

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE

1. La responsabilità della gestione delle entrate compete:
 - Nel caso di gestione diretta, al funzionario responsabile dell'entrata specifica designato dalla giunta comunale;
 - Nel caso di gestione in concessione, al concessionario.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'articolo n. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro i 10 giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Ai funzionari responsabili di ciascun tributo compete altresì l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli da essi formati per la riscossione delle entrate tributarie nonché, quando peculiari circostanze lo richiedono, autorizzare l'emissione dei ruoli stessi fino ad un minimo di due rate bimestrali.
4. Le forme di gestione prescelte debbono comunque garantire che le comunicazioni, le trasmissioni dei dati, i controlli e le verifiche (anche di competenza di altre pubbliche autorità) previste dall'ordinamento avvengano in conformità alle relative disposizioni giuridiche e tecniche.

ART. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata disciplinata dal presente regolamento può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di Tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; .
 - d) Assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, così come previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

- e) Moneta elettronica (bancomat, carta di credito).
- 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa *valuta fissa per il beneficiario* per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
- 3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4. Le modalità di riscossione prescelte debbono comunque garantire che le comunicazioni, le trasmissioni dei dati, i controlli e le verifiche (anche di competenza di altre pubbliche autorità) previste dall'ordinamento avvengano in conformità alle relative disposizioni giuridiche e tecniche.

ART. 9

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibile di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun tributo, prima di emettere un provvedimento accertativi o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26e 28 della Legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.), in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione alla attività in argomento.
7. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 10

POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del funzionario responsabile di ogni singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ART. 11

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni e dagli eventuali regolamenti comunali specifici relativi alla singola entrata.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Sulle somme accertate si applicano gli interessi moratori al tasso legale annuo. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (cioè dalla data di scadenza del termine previsto per il versamento parziale, ritardato o omesso).

ART. 11 – BIS

RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate si effettua in forma diretta, con le modalità ritenute più idonee dal responsabile di ciascuna entrata nel rispetto delle specifiche normative.

ART. 12

SANZIONI

1. Entro i termini previsti dal precedente articolo 11, comma 1, con provvedimento del responsabile del tributo (anche contestualmente all'avviso di accertamento) sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti degli uffici comunali, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

ART. 13

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti nei confronti dell'ente, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e regolamenti comunali disciplinanti ogni singola entrata, possono essere concesse su specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Durata massima: ventiquattro mesi;
 - Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti comunali disciplinanti ogni singola entrata;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza applicazione di interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.329,14 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 14

FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate si effettua in via ordinaria tramite l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata può effettuare la riscossione coattiva anche mediante ruolo, tramite Agente della riscossione individuato dalle nome di legge.

ART. 15

PROCEDURE

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 11.
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
3. Nella riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Le spese procedurali inerenti alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore.
5. Spettano al responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione di pagamento e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli.

ART. 16

ABBANDONO DEL CREDITO

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi 10 Euro.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. In relazione ai versamenti spontanei, il versamento del tributo o del canone non è dovuto qualora l'ammontare non superi 5 Euro.
5. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
7. Gli stessi limiti minimi di importo valgono per i rimborsi.

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 17

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Nelle controversie giudiziarie di natura tributaria nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, l'organo di rappresentanza del Comune è identificato nel funzionario responsabile del tributo.
2. Il funzionario responsabile del tributo, quale organo di rappresentanza del Comune davanti alle commissioni tributarie, ha facoltà di produrre prove, presentare istanze ed eccezioni, intervenire in giudizio, partecipare alle pubbliche udienze, richiedere le spese ed esperire qualsiasi altra attività ritenuta opportuna o necessaria a tutelare gli interessi del Comune nel processo tributario.
3. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1942, n. 546.
4. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile del tributo relaziona a fine semestre alla Giunta Comunale motivandola analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e di diritto.
5. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile del tributo, le competenze previste ai commi precedenti del presente articolo restano attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario. Le stesse potranno essere esercitate dal responsabile del servizio suddetto, in casi particolari, previa adozione di un atto motivato dal quale derivi adeguata spiegazione circa discostamento ritenuto necessario e/o opportuno rispetto alla procedura ordinaria sopra evidenziata.
6. Nel caso in cui una o più controversie rivesta carattere di particolare difficoltà o importanza, la Giunta Comunale, su relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo ed approvata dal responsabile del servizio economico-finanziario, può incaricare uno o più professionisti ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni.
7. La Giunta Comunale, sempre ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa nelle controversie tributarie, può, a seguito della relazione di cui al comma precedente, per sopravvenute ed inderogabili esigenze e nell'interesse del Comune, stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singolo tributo o per più tributi, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.
8. Il funzionario responsabile del tributo o, in caso di assenza od impedimento dello stesso, il responsabile del servizio economicofinanziario, che hanno rappresentato e difeso il Comune nel processo tributario non sono responsabili dell'eventuale soccombenza del Comune nel processo stesso e delle relative spese addebitate. Dette spese sono a completo carico del bilancio del Comune.

ART. 18

AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente, senza necessità di istanza di parte, il provvedimento fiscale emesso anche qualora sia divenuto definitivo, se ne riscontra l'illegittimità ed, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) Doppia imposizione;
 - b) Errore di persona;
 - c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a similari vicende fiscali conclusesi negativamente. In tale caso il funzionario, riscontrata l'inutilità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

ART. 19

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, istituito sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, viene riconosciuto come fine volto a semplificare e ridurre il contenzioso tributario.
2. Il funzionario responsabile del tributo, a conclusione delle operazioni di accertamento d'ufficio, dovrà esperire tutti i tentativi ritenuti utili e necessari per definire l'accertamento con adesione del contribuente.

TITOLO VI

RIMBORSI - COMPENSAZIONE

ART. 20

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Interessi nella misura del tasso legale annuo spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FORMALITA'

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ART. 24

FORMALITA'

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento:

- E' ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- E' inviato con la delibera al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell'art. 52. secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.